



TRIBUNALE ORDINARIO TORINO

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. 526/2025

PROCEDURA PROMOSSA DA:

DEBITORI:

GIUDICE:

DOTT.SSA MARIA VITTORIA CHIAVAZZA

 **ASTALEGALE.NET**
**CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA
INTEGRATIVA**

del 11.06.2026



creata con [Tribù Office 6](#)

TECNICO INCARICATO:

MARCO ABBIO

CF: BBAMRC64D20L219N

con studio in TORINO (TO) C.SO RE UMBERTO, 85

telefono: +39 347 6420222

email: marco.abbio@tim.it ÷ pec: marco.abbio@geopec.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI N. 526/2025

LOTTO 1

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Appartamento per la quota di:
⇒ 1/1 di piena proprietà

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano «T».

Identificazione catastale:

⇒ Foglio 1128 particella 193 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/3, rendita € 641,70, indirizzo catastale VIA DESANA n. 9 piano «T».

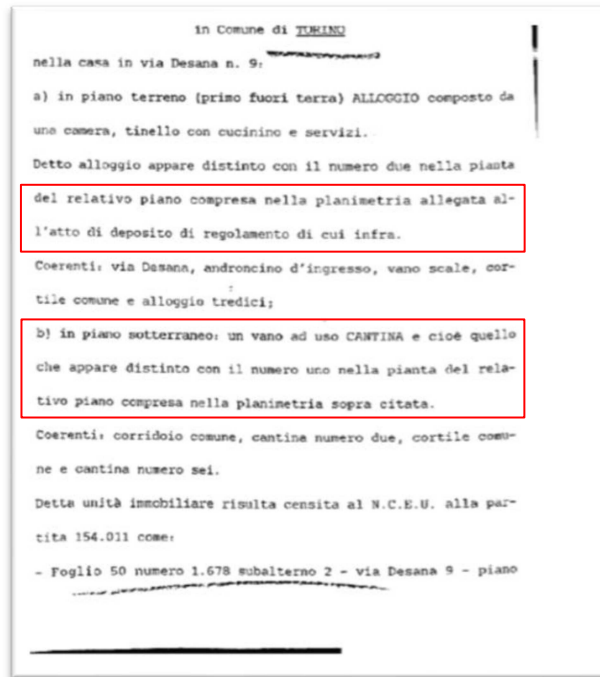
1. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

1.1 CONFORMITÀ CATASTALE:

Con l'ausilio del Custode in data 08.06.2026 si è effettuato l'accesso forzoso nella cantina indicata dalla Conduttrice di cui all'allegato verbale.

Con rogito, «atto di compravendita» a firma di Notaio Giorgio MARIATTI registrato a Torino in data 24.05.1999 rep. n. 4526/2784 trascritto a Torino 1 in data 17.06.1999 ai n. 21361/12569 a favore di _____ per la quota 1/1 per il diritto di proprietà e contro _____ per la quota 1/2 e _____ per la quota 1/2, si indica Omissis ... «in piano sotterraneo: un vano uso cantina e cioè quello che appare distinto con il numero uno nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria sopra citata», ovvero alla planimetria allegata all'atto di deposito di regolamento di cui infra.



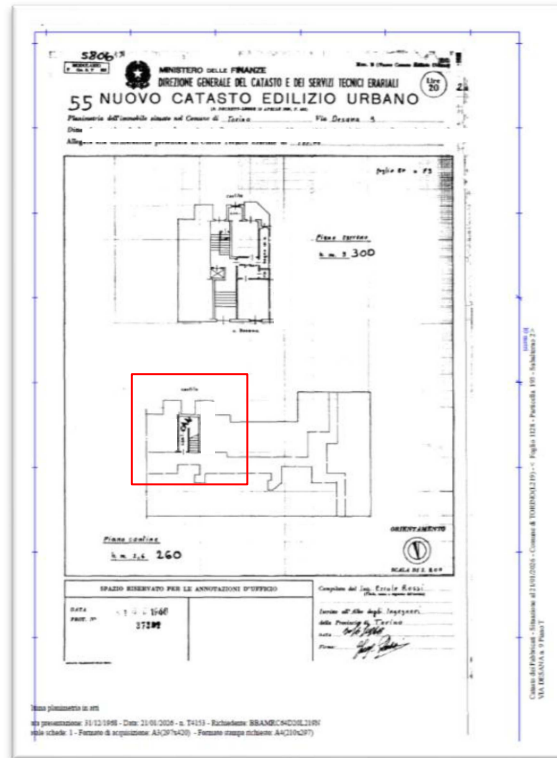


Lo scrivente CTU indica che la planimetria catastale «corrisponde» alla «cantina» pignorata e ribadisce l'impossibilità di verificare la corretta coincidenza dell'unità immobiliare individuata nell'atto di compravendita con il numero «1» per la «irreperibilità» del regolamento di condominio e delle planimetrie allegate all'atto di deposito.



Il conduttore «conferma» la corrispondenza della propria unità immobiliare «occupata», anche per l'individuazione sulla superficie della porta del numero «1» e del cognome quale proprietario precedente.





Con osservanza.

Data 11.06.2026

Il tecnico incaricato
MARCO ABBIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

